

# Codice civile svizzero

## (Gestione elettronica dei registri dello stato civile)

### Modifica del 5 ottobre 2001

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 2001<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Il Codice civile<sup>2</sup> è modificato come segue:

#### *Ingresso*

visto l'articolo 64 della Costituzione federale<sup>3</sup>;

...

#### *Art. 39 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per la documentazione dello stato civile si tengono appositi registri elettronici.

#### *Art. 40 titolo marginale e cpv. 3*

II. Obbligo di  
notificazione <sup>3</sup> *Abrogato*

#### *Art. 43a*

V. Protezione e  
divulgazione dei  
dati

<sup>1</sup> Il Consiglio federale provvede, nell'ambito della documentazione dello stato civile, alla tutela della personalità e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione.

<sup>2</sup> Disciplina la divulgazione di dati a privati che possono dimostrare un interesse diretto degno di protezione.

<sup>3</sup> Designa le autorità estranee allo stato civile cui sono divulgati, regolarmente o su richiesta, i dati necessari all'adempimento dei loro compiti legali. È fatta salva la divulgazione di dati in virtù di prescrizioni previste da una legge cantonale.

<sup>4</sup> Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona:

<sup>1</sup> FF **2001** 1417

<sup>2</sup> RS **210**

<sup>3</sup> Questa disposizione corrisponde all'articolo 122 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

1. le autorità di rilascio ai sensi della legge federale del 22 giugno 2001<sup>4</sup> sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri;
2. il servizio federale competente per la gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 351<sup>bis</sup> del Codice penale<sup>5</sup> e i servizi di filtraggio dei corpi di polizia cantonali e comunali collegati a tale sistema;
3. il servizio federale competente per la gestione del casellario giudiziale informatizzato di cui all'articolo 359 del Codice penale;
4. il servizio federale competente per la ricerca di persone scomparse<sup>6</sup>.

*Art. 45 cpv. 3*

<sup>3</sup> La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.

*Art. 45a*

Ia. Banca dati centrale

<sup>1</sup> La Confederazione gestisce per i Cantoni una banca dati centrale.

<sup>2</sup> La banca dati è finanziata dai Cantoni. I costi sono ripartiti in base al numero di abitanti.

<sup>3</sup> Nei limiti della legge e con la partecipazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina:

1. la procedura di collaborazione;
2. i diritti di accesso delle autorità dello stato civile;
3. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
4. l'archiviazione.

*Art. 48 cpv. 5*

<sup>5</sup> Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica:

1. alla notificazione di fatti dello stato civile;
2. al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile;
3. alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.

<sup>4</sup> RS 143.1

<sup>5</sup> RS 311.0

<sup>6</sup> Attualmente l'Ufficio federale di polizia.

*Titolo finale***Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile***Art. 6a*

Ila. Banca dati  
centrale dello  
stato civile

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina il passaggio alla gestione elettronica dei registri.

<sup>2</sup> La Confederazione si assume le spese d'investimento fino a 5 milioni di franchi.

*Art. 6b*

*Previgente art. 6a*

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2001

La presidente: Françoise Saudan  
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2001

Il presidente: Peter Hess  
Il segretario: Ueli Anliker

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2002.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2004.

28 aprile 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>7</sup> FF 2001 5159

